



*Al Presidente
del
Senato della Repubblica*

Visto l'articolo 17, commi 2 e 3 del Regolamento dell'Archivio storico del Senato;

Considerata l'esigenza di corrispondere alle istanze della società civile di accesso al compendio archivistico delle cessate Commissioni d'inchiesta presiedute da un senatore;
Visto il Programma-stralcio per la declassificazione degli atti di cessate Commissioni di inchiesta, approvato dalla Commissione per la biblioteca e l'Archivio storico il 19 giugno 2019;

Vista la delibera n. 32, approvata dal Consiglio di Presidenza il 2 luglio 2020, con la quale è stato espresso parere favorevole allo schema di decreto del Presidente del Senato per l'attuazione del predetto Programma-stralcio:

d e c r e t a

«Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. La disciplina della rimozione del segreto funzionale, di cui al presente decreto, si applica agli atti formati nel corso dei lavori delle seguenti "Commissioni cessate", laddove versati all'Archivio storico del Senato:

a) Commissioni di inchiesta bicamerali presiedute da un senatore, che abbiano svolto i loro lavori prima del 30 maggio 2001;



*Al Presidente
del
Senato della Repubblica*

- b) Commissioni di inchiesta monocamerale del Senato che abbiano svolto i loro lavori prima del 30 maggio 2001;
- c) Commissioni speciali e straordinarie del Senato che abbiano svolto i loro lavori prima del 30 maggio 2001;
- d) Commissioni e comitati di indirizzo, controllo e vigilanza bicamerale presiedute da un senatore, che abbiano svolto i loro lavori prima del 30 maggio 2001;
- e) Commissioni consultive bicamerale presiedute da un senatore, che abbiano svolto i loro lavori prima del 30 maggio 2001.

2. Quando la legge istitutiva conferisce generale potestà di acquisizione della documentazione, prodotta dalla precedente Commissione, alla Commissione parlamentare d'inchiesta ad essa subentrata con il medesimo oggetto, per tutto il corso della legislatura compete a quest'ultima Commissione la valutazione in ordine ai limiti ed alla persistenza del segreto funzionale delle Commissioni succedutesi prima di essa.

Articolo 2

(Rimozione del segreto funzionale)

1. In difetto di altri motivi di riservatezza, alla cui ricognizione si provvede ai sensi degli articoli 3 e 4, l'Amministrazione del Senato dà corso alle forme di libera consultazione e divulgazione degli atti delle Commissioni cessate, contemplate nel presente decreto. Ogni diversa determinazione che avesse espresso la Commissione stessa, il suo Ufficio stralcio o l'Ufficio dell'Archivio storico cessa di avere efficacia.



Al Presidente del Senato della Repubblica

Articolo 3

(Resoconti delle sedute)

1. Gli atti che resocontano, per riassunto o *verbatim*, il contenuto di qualunque organo collegiale, plenario o ristretto, afferente alle Commissioni cessate sono pubblici, ancorché si siano formati fuori delle mura parlamentari o nel corso di sopralluoghi o missioni, quando soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) si deve trattare di un processo verbale, di un resoconto o di note riassuntive di lavori o eventualmente di ulteriori atti collegiali, comunque tenutisi o formatisi anteriormente al 30 maggio 2001, ovvero di una porzione del medesimo documento;

b) l'atto di cui alla lettera a) deve essere stato sottratto a pubblicazione:

1) per decisione assunta al momento in cui furono svolti i lavori collegiali (es. passaggio in seduta segreta su richiesta dell'interessato);

2) per classifica apposta dalla stessa Commissione prima della sua cessazione o dal suo ufficio stralcio, in quanto rientrante in una delle tipologie di atti esclusi, contemplate dalla delibera di pubblicità degli atti;

3) per il fatto di essere stata catalogato come atto di segreteria e, come tale, inclusa tra i "riservati" in base al segreto funzionale di cui aveva goduto la Commissione;

c) nel ricorrere di audizioni nel corso dei lavori resocontati, occorre che i soggetti auditi abbiano accordato liberatoria o siano deceduti; nel caso però di audizione di personale dipendente dei servizi di informazione e sicurezza della Repubblica, anche in caso di



*Al Presidente
del
Senato della Repubblica*

decesso dell'auditò, verrà richiesta la liberatoria all'amministrazione di appartenenza o a quella legalmente succedutale;

d) per i parlamentari o componenti del Governo all'epoca dell'audizione di cui alla lettera c), che abbiano partecipato ai lavori del collegio, non occorrerà procedere alla richiesta di liberatoria anche nei loro confronti, salvo il caso in cui l'apposizione del segreto sia avvenuta in corso di seduta mediante interruzione della pubblicità dei lavori su istanza dell'interessato;

e) occorre che non vi sia altra classifica oltre a quella ricavabile dalla lettera b).

2. La modalità di pubblicazione degli atti di cui al comma 1 è la medesima dei resoconti pubblici in formato digitale con libera accessibilità via *Internet*. Nel caso in cui il segreto fu apposto soltanto ad una parte della seduta, il Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale provvede alla ripubblicazione dell'intero resoconto della seduta comprensivo dei frammenti e delle parti secretate. Nel caso in cui il cessato segreto avesse coperto l'intera seduta, una mera scansione digitale del resoconto sarà messa a disposizione del sito di cui all'articolo 5, corredato di una legenda che preavvertirà l'utente che il documento è di fonte archivistica, con la data in cui è stato declassificato.

Articolo 4

(Altri atti di segreteria)

1. Tutti gli atti di segreteria delle Commissioni cessate, diversi da quelli di cui all'articolo 3, recano la classifica "liberi" dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Essi sono a disposizione degli utenti dell'Archivio storico nella modalità dell'accesso fisico al supporto cartaceo o dell'accesso virtuale mediante un terminale dedicato in sala studio.



*Al Presidente
del
Senato della Repubblica*

Tuttavia le loro parti, recanti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, non solo consultabili prima del decorso del termine di settanta anni previsto dall'articolo 122, comma 1, lettera *b*) secondo periodo del Codice dei beni culturali.

2. In deroga al comma 1, il regime libero di consultazione e divulgazione non si applica al protocollo della corrispondenza delle Commissioni cessate, quando incorpori la trasmissione o la ricezione di atti coperti da classifica esterna all'organo parlamentare ricevitore e conservatore dell'atto. In particolare:

a) la trasmissione di atti da altre Commissioni d'inchiesta, aventi diverso oggetto, segue il regime di pubblicità di cui gode l'organo che trasmette;

b) la trasmissione di atti da parte della magistratura procedente o giudicante comporta la possibilità per l'utente di richiedere all'Archivio storico di verificare, al passaggio di fase o di grado di giudizio, se gli atti siano ancora coperti dal segreto processuale, mediante interpello all'autorità giudiziaria da cui l'atto proveniva. Nel caso di accertamento del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio, la classifica "riservato" sull'atto viene meno automaticamente;

c) l'accertamento del venir meno del segreto processuale, di cui alla lettera *b*), non comporta automatica declassifica degli atti acquisiti dalla magistratura, pur allegati o inclusi in un documento o fascicolo processuale, ma con provenienza esterna di secondo grado. Essa resterà subordinata all'obbligo di interpello dell'ente originatore dell'atto, anche dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza;

d) l'interpello di cui alla lettera *b*) o *c*) può essere evitato se l'ufficio dell'Archivio storico, d'ufficio o su produzione di parte, acquisisce l'atto con cui l'ente originatore si è già



*Al Presidente
del
Senato della Repubblica*

espresso sul medesimo documento, declassificandolo in rapporto ad identica copia posseduta da altra istituzione o archivio storico.

3. Gli atti declassificati a seguito di nulla osta dell'ente originatore, ovvero ai sensi della lettera *b*) del comma 2, sono allegati in scansione digitale alla relativa scheda descrittiva, all'interno del catalogo della Commissione cessata pubblicato sul sito *Internet* dell'Archivio storico del Senato. La loro accessibilità in modalità virtuale, mediante accreditamento che identifichi il richiedente, è subordinata:

a) alla compilazione di un modulo che preveda l'impegno al rispetto delle norme deontologiche e legislative rilevanti;

b) alla presenza di un logo e filigrana dell'Archivio storico sulla copia digitale messaggi a disposizione ed alla stampigliatura della data entro la quale ha provveduto a scaricare il documento dalla rete pubblica *Internet*.

4. Al di fuori della corrispondenza con i soggetti istituzionali di cui ai commi 2 e 3, gli atti anonimi ovvero a provenienza di terzi, anche laddove si trattasse di collaboratori esterni della Commissione cessata, non potranno essere consultati in modalità diversa da quella cartacea in sala studio, qualora non siano stati valutati dalla Commissione o dai suoi organi ai fini della redazione della relazione di rispettiva competenza. Nulla, nel presente decreto, può essere inteso come autorizzazione di una modalità di loro consultazione o divulgazione che, mediante l'attribuzione di intestazione, logo, filigrana o altro segno distintivo, ne offra l'apparenza di atto riconducibile anche solo indirettamente alla responsabilità della Commissione o dell'Istituzione parlamentare nel suo complesso.



*Al Presidente
del
Senato della Repubblica*

Articolo 5

(Ulteriori disposizioni)

1. Il sito *Internet* dell'Archivio storico contiene gli inventari ed i cataloghi di tutte le Commissioni cessate che hanno versato i loro atti al Senato. I relativi metadati, che compongono le schede descrittive, sono liberi ed il relativo trattamento da parte del Servizio dell'informativa e del Servizio dei resoconti e delle relazioni istituzionali è autorizzato ai sensi della deliberazione n. 19 del Consiglio di Presidenza del 27 luglio 2006 recante l'approvazione del "*Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali*".
2. Ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione, non danno luogo a responsabilità le pubblicazioni, cartacee o digitali, dei resoconti e degli altri atti di cui all'articolo 3. All'accesso al pubblico dei flussi informatici recanti i dati ed i documenti di cui all'articolo 3 si applicano le delibere n. 31 del 18 dicembre 2013 e n. 62 del 7 maggio 2015 del Consiglio di Presidenza, in tema di diritto all'oblio.
3. All'attuazione dell'articolo 4, comma 3 si provvede, nel caso di cessate Commissioni bicamerali d'inchiesta, nel portale unico che i due Archivi storici del Parlamento italiano realizzeranno, nel quadro dell'integrazione funzionale di cui al Protocollo 12 giugno 2017 tra le due Segreterie generali.»



*Al Presidente
del
Senato della Repubblica*

È dato mandato agli Uffici ed ai Servizi competenti di adottare le misure necessarie per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Roma, **22 LUG. 2020**

Paolo Giuseppe Alberto Casella

12785 del Registro Decreti
Registrato al N. _____
5181 del Registro Protocollo